

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE FANTASIA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GROTTAGLIE TA VIA XXV LUGLIO
85

Numero REA: TA - 165753

Codice fiscale: 02727570737

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-10-2008 - Statuto completo	2
--	---

tore Unico.

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2008.
Le spese di costituzione sono a carico della società ed am-
monteranno presumibilmente ad Euro 900,00.
La società sarà retta dalle norme sul funzionamento che se-
guono.

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA COOPERATIVA
"Cooperativa Sociale FANTASIA"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1) - Denominazione -

Si è costituita la Società Cooperativa Sociale denominata
"Cooperativa Sociale FANTASIA".

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio
della mutualità, è, pertanto, Cooperativa sociale ed ha lo
scopo di perseguire attraverso il lavoro, l'interesse genera-
le della comunità alla promozione umana, favorendo, l'integrazione dei minori, cittadini portatori di handicap, tossi-
codipendenti, ed immigrati, in ogni istanza di vita e nei mo-
di indicati dalla legge n.381/91.

La cooperativa si configura come una cooperativa sociale ai
sensi della lettera A) del 1° comma dell'art. 1 della legge 8
Novembre n.381.

Art.2) - Sede -

La società ha sede in Grottaglie (TA).

L'Organo Amministrativo con delibera, potrà istituire filia-
li, agenzie, succursali in genere su tutto il territorio na-
zionale, nonchè sopprimerle.

Art.3) - Durata -

La Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà es-
sere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Art.4) - Scopo -

Scopo della Cooperativa è quello di perseguire la gestione di
attività finalizzate all'educazione di persone svantaggiate
ed esposte al rischio di marginalità sociale ai sensi
dell'art.1, primo comma, punto a), della legge 8 novembre
1991, n.381.

Lo scopo sociale della Cooperativa si esplica in attività ri-
volte a minori, persone portatrici di handicap, sofferenti
psichici, malati cronici, anziani. La cooperativa organizza
un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione
dei soci e di tutto il gruppo sociale, che ad essa fa riferi-
mento, gli obiettivi della legge predetta. Tramite la gestio-
ne dell'impresa in forma cooperativa, i soci perseguono al-
tresi lo scopo di una occupazione stabile, qualificata e tesa
a migliorare le proprie condizioni economiche, sociali e pro-
fessionali. La Cooperativa non ha fini di lucro e svolge la
propria attività mutualistica nel rispetto delle clausole

della mutualità previste dalla legge. La tutela dei soci cooperatori è esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni nazionali di rappresentanza cui la cooperativa medesima può aderire ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n.59.

Art.5) - Oggetto -

Operando nel rispetto dei principi sopra menzionati la Cooperativa ha per oggetto:

1 - Progettazione, organizzazione e gestione di attività di educazione, animazione, formazione, terapia e riabilitazione rivolta in particolare all'utenza dell'area materno-infantile, minorile e giovanile e a singoli gruppi e istituzioni che a vario titolo si occupino di problematiche ad essa attinente, utilizzando a tale scopo gli strumenti tecnico-operativi atti a garantire l'efficacia e la qualità dell'intervento.

2 - Attività aggregative per: l'educazione di base, la prevenzione del disagio psico-sociale e la prevenzione delle tossicodipendenze.

3 - Attività didattiche in favore di bimbi, adolescenti ed adulti. In particolare la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, scuole di ogni ordine e grado compresi asili nido e scuole Materne.

4 - Attività di sostegno psicologico e terapeutico, riabilitazione, integrazione per il singolo, la famiglia, la collettività.

5 - Attività e servizi di assistenza e cura della persona a carattere domiciliare, oppure entro centri di servizi appositamente allestiti, o messi a disposizioni da Enti Pubblici o Privati.

6 - Promozione e gestione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale nonché alla formazione cooperativistica (anche con il contributo C.E.E., degli Enti pubblici e privati in genere e/o singoli).

7 - Attività di consulenza e formazione.

8 - Attività e servizi di trasporto di minori e non.

Questi servizi si intendono sempre gestiti in proprio e/o con la partecipazione degli Enti pubblici o privati.

9 - Promozione di manifestazioni culturali, di tutela ambientale, musicale e sportive in genere.

10 - Gestione di spazi e strutture pubbliche in concessione.

Si intende operare nei suddetti ambiti secondo un'ottica di rispetto dell'ambiente facendo anche informazione e sensibilizzazione delle tematiche ecologiche.

La Cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto sia pubbli-

che che private, assumere partecipazioni in altre società o

enti aventi analogo scopo, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interesse e partecipazione, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie alla attività sociale, costituire ed essere socia di società per azioni ed a responsabilità limitata, dare adesione e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare, sviluppare l'attività della cooperativa.

La Cooperativa potrà concedere avalli cambiari, fideiussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce nonchè a favore delle altre Cooperative, potrà contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi, accettare donazioni e contributi sia dai soci che da terzi, richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall'U.E., dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali, nonchè finanziamenti e contributi disposti da Enti ed organismi pubblici o privati, interessati allo sviluppo della cooperazione.

Potrà gestire servizi di pubblica utilità e/o concorrere ad appalti, licitazioni e similari, sia pubblici o privati anche partecipando ad associazioni temporanee di impresa, a consorzi o a società consortili, concludere contratti di associazioni in partecipazione in qualità di associante e di associata allo scopo di concorrere allo svolgimento delle attività rientranti nell'oggetto sociale. Potrà aderire ed integrarsi con altre organizzazioni che perseguono le stesse finalità per il raggiungimento dello scopo sociale e potrà usufruire di tutti i contributi e agevolazioni messi a disposizione dallo Stato, Regioni, Province e Comuni, nonchè dai privati e da enti pubblici e privati, e dalle Comunità Europee. Potrà aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

TITOLO III - SOCI

Art.6) - Numero e requisiti dei soci -

Il numero dei soci è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci: le persone fisiche che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine o specializzazione siano in grado di partecipare direttamente ai lavori dell'impresa o siano fortemente motivati al perseguimento dell'oggetto sociale. Ad integrazione possono essere ammessi elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa. Concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa.

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

1. Socio Cooperatore, di ambo i sessi che abbiano compiuto il

18° anno di età e che, per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori della società ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

I soci cooperatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità o che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa.

2. Socio Volontario: persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91; i soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del Libro Soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

3. Socio Fruitore. E' colui che usufruisce direttamente od indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Non possono divenire soci coloro che esercitano in altre o in proprie imprese, attività che possono porsi in concorrenza o in posizione di conflitto con le attività esercitate dalla Cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art.7) - Procedura di ammissione -

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta. La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) codice fiscale;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) il numero delle quote che intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore ad Euro 25,00 (Euro venticinque e zero centesimi) né superiore al limite fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente Statuto, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-

co e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammis-

sione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci. L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso saranno effettuati i versamenti di cui all'articolo otto (8). Trascorso un mese dalla data di comunicazione dell'ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contestuale versamento della tassa di ammissione. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata con l'immediata annotazione nel Libro Soci.

Art.8) - Obblighi -

E' vietato ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguono identico scopo sociale ed esplicano attività concorrente, nonchè senza espresso assenso del l'organo amministrativo di prestare lavoro subordinato a favore di terzi, esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della Cooperativa. I nuovi soci dovranno versare la tassa di ammissione che sarà determinata di anno in anno dall'Organo Amministrativo e sottoscrivere la quota sociale di cui al precedente Articolo 7).

Essi sono obbligati: a) al versamento immediato della tassa di ammissione; b) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo Art.21); c) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; d) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività della società a seconda delle necessità della stessa.

Art.9) - Diritti dei soci -

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente Statuto, il diritto di voto, il diritto agli utili ed ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori. I soci che si trovano in condizioni di sopravvenuta inabilità possono diventare soci onorari della Cooperativa con delibera dell'assemblea ordinaria.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art.10) - Recesso -

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Art.11) - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Art.12) - Decadenza -

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente Articolo 5); oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare all'attività sociale. Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, l'assemblea ordinaria ha la facoltà di escludere dalla decadenza i soci che si trovino in condizione di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione nel Libro Soci.

Art.13) - Esclusione -

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);

b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per due volte nel corso dell'anno solare alle assemblee regolarmente convocate;

c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'Articolo 8);

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1455 del C.C.;

g) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla società;

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;

i) che in qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

L'esclusione diventa operante nel termine indicato nell'ultimo capoverso dell'Articolo precedente.

Art.14) - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci interessati, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art.15) - Liquidazione e rimborso delle quote -

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, e comunque in misura mai superiore al valore nominale. Esso comprende il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale. La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo. Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centottanta giorni dalla approvazione del bilancio. Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art.2545 sexies del Codice Civile, l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di tre (3) anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art.16) - Morte del socio -

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Art.17) - Richiesta di Rimborso -

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti Articoli 15 e 16. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dall'organo amministrativo a riserva legale.

Art.18) - In caso di recesso, decadenza od esclusione, i diritti dei soci (e degli eredi per quelli defunti) relativamente ad eventuali fondi di previdenza, saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'assemblea.

TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

Art.19) - Trattamento Economico -

Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale, disciplinato da un apposito regolamento inter-

no, deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie di lavoratori similari, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa e, pertanto, con le esigenze sociali.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

Art.20) - Patrimonio Sociale -

Il patrimonio della Cooperativa è costituito principalmente:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale formata con gli accantonamenti previsti dalla legge e dalle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art.21) - Prevalenza della mutualità -

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.22) - Capitale sociale -

- a) il capitale sociale, che è variabile, è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti e comunque non inferiore ad Euro 25,00 (Euro venticinque e zero centesimi);
- b) dalla riserva ordinaria, formata dalle quote degli avanzi di gestione di cui all'Articolo 23), con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti, e con le tasse di ammissione;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle

quote sottoscritte. Le riserve non possono essere ripartite

tra i soci durante la vita della società. Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo o cedute a terzi e ad altri soci con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il venti per cento (20%) all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

Art.23) - Bilancio di esercizio - Utili - Ristorni -

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge. Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. Per ogni settore di attività svolta dalla Cooperativa che dovesse richiedere un'autonoma e specifica valutazione verrà tenuta una separata gestione contabile. La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei limiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci. I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art.24) - Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo Amministrativo costituito: o da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico o da due Amministratori con firma congiunta o disgiunta;

c) il Collegio Sindacale (se nominato).

TITOLO VIII
ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.25) - Convocazione -

La convocazione delle Assemblee dei soci deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove, purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da spediti, a mezzo raccomandata o altro idoneo mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima dell'adunanza. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi, se nominati. L'Organo Amministrativo potrà a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art.26) - L'Assemblea dei Soci:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina facoltativamente la misura dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci, se nominati;
- 4) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;
- 5) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto e dalla legge o sottoposti al suo esame dagli amministratori. Essa ha luogo almeno una volta l'anno, entro i centoventi giorni ed eccezionalmente entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ed eventualmente, entro il mese di Dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato o da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti (20) giorni dalla data della richiesta. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori. Le proposte di competenza dell'assemblea straordinaria ed il

bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel

modo più semplice ai soci che ne facciano richiesta, nei die-
ci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che
deve discuterli.

Art.27) - Deliberazioni -

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, secondo
quanto prescritto dal Codice Civile.

Sono valide le deliberazioni prese dalla maggioranza degli
intervenuti.

Le deliberazioni legalmente adottate sono vincolanti per tut-
ti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art.28) - Votazione -

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della
alzata di mano; per l'elezione delle cariche sociali o quando
trattasi di argomenti riguardanti un socio, il sistema della
votazione sarà determinato dall'assemblea.

Art.29) - Diritto di voto e delega -

Hanno diritto di voto nelle assemblee coloro che risultano i-
scritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. Ogni socio ha
un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro
socio, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può
rappresentare più di cinque soci.

Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi
ne è regolarmente delegato ed ha sino ad un massimo di cinque
voti, determinato dall'Organo Amministrativo anche in rela-
zione alle quote sociali sottoscritte. Le deleghe devono es-
sere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate agli
atti sociali.

Art.30) - Presidente dell'Assemblea dei Soci -

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione, dall'Amministratore Unico o, in mancanza, da
un socio eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un
segretario e, quando occorrono, due scrutatori. Le delibera-
zioni devono constare da un verbale sottoscritto dal Presi-
dente e dal Segretario. Il verbale delle assemblee straordi-
narie deve essere redatto da un Notaio.

TITOLO IX

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art.31) - La società potrà essere amministrata, alternativa-
mente, a secondo di quanto stabilito dai soci in occasione
della nomina:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque
membri;
- da due o più Amministratori con poteri congiunti o disgiun-
ti.

Art.32) - Amministratore Unico -

La società è amministrata da un Amministratore Unico, la cui
nomina spetta all'Assemblea dei Soci, fatta eccezione per il

primo, nominato nell'atto costitutivo.

L'Amministratore Unico deve essere un socio ed è nominato a tempo indeterminato.

Sono fatte salve le ipotesi di incompatibilità e decadenza prevista dalla legge; nel caso l'Amministratore già in carica venisse a trovarsi successivamente alla nomina in una di esse, decade immediatamente dal suo ufficio. L'Amministratore è sempre revocabile dall'Assemblea dei Soci, qualsiasi sia la fonte della sua nomina, anche senza giusta causa; in quest'ultimo caso ha diritto al risarcimento del danno.

Il compenso dell'Amministratore Unico è determinato dall'Assemblea.

All'Amministratore Unico sono conferiti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria nonché la rappresentanza generale della società.

L'Amministratore Unico decide in merito all'ammissione di nuovi soci nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'art.2528 del Codice Civile; è autorizzato ad acquistare o rimborsare le quote della società nei limiti dell'art.2529 del Codice Civile e con l'osservanza di tutti gli obblighi e cautele dal medesimo derivanti e dalle norme ivi richiamate; autorizza o nega la cessione delle quote sociali comunicando al socio il relativo provvedimento nel termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta, il provvedimento di diniego dovrà essere motivato a cura dell'Amministratore; ha i poteri concernenti il recesso dei soci stabilito dall'art.2532 del Codice Civile.

All'Amministratore compete la nomina dei direttori, procuratori ad negozia e mandatarî in genere per determinati atti, come la determinazione delle relative condizioni, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge; in particolare è fatto espresso divieto di delegare a chiunque le materie previste dall'art.2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. L'Organo Amministrativo viene espressamente esonerato dall'osservanza del divieto di cui all'art.2390 del Codice Civile.

Art.33) - Consiglio di Amministrazione -

La società può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri ma sempre in misura dispari, la cui nomina compete all'Assemblea. Gli Amministratori durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili. Sono fatte salve le ipotesi di incompatibilità e decadenza prevista dalla legge; nel caso un Amministratore già in carica venisse a trovarsi successivamente alla nomina in una di esse, decade immediatamente dal suo ufficio.

L'Amministratore è sempre revocabile dall'Assemblea, qualsiasi sia la fonte della sua nomina, anche senza giusta causa; in quest'ultimo caso ha diritto al risarcimento del danno.

I membri del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa

possono essere scelti anche tra i non soci, purchè la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci. La cessazione degli Amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vice-Presidente. Le decisioni degli Amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli Amministratori. Il Consiglio è convocato dal Presidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia da deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli Amministratori. La convocazione recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli Amministratori, sindaci effettivi e revisore se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre (3) giorni prima della adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato, e che deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a Direttori o Responsabili di singoli settori o aree di intervento.

Gli Amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica, o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art.2545-octies C.C. Nella medesima relazione gli Amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della Cooperativa spetta al Presidente del Consiglio, al Vice Presidente, ed ai Consiglieri. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso il Collegio Sindacale non esista, gli Amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla loro sostituzione. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori.

In presenza di Amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato. Il Consiglio di Amministrazione decide in merito all'ammissione di nuovi soci nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'art.2528 del Codice Civile; è autorizzato ad acquistare o rimborsare le quote della società nei limiti dell'art.2528 C.C. e con l'osservanza di tutti gli obblighi e le cautele del medesimo derivanti dalle norme ivi richiamate; autorizza o nega la cessione delle quote sociali, comunicando al socio il relativo provvedimento nel termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta; ha i poteri concernenti il recesso dei soci stabiliti dallo art.2532 del Codice Civile. Al Consiglio di Amministrazione compete la nomina dei Direttori, Procuratori, ad negocia, e mandatari in genere per determinare atti o categorie di atti, come la determinazione delle relative condizioni, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge; in particolare è fatto espresso divieto di delegare a chiunque le materie previste dall'art.2381C.C. i poteri in materia di ammissione, recesso, ed esclusione dei soci, e le decisioni che incidono nei rapporti mutualistici con i soci. Il Consiglio di Amministrazione è espressamente esonerato dall'osservazione del divieto di cui all'art.2390 del Codice Civile.

TITOLO X

COLLEGIO SINDACALE

Art.34) - Il Collegio Sindacale nominato, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea. La retribuzione dei sindaci e del presidente è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio. I sindaci durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale è interamente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art.35) - Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza della legge e del pre-

sente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e

la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, partecipa a norma di legge alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quant'altro stabilito per legge.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

L'Assemblea, ricorrendone i presupposti di legge, può nominare un revisore contabile unico o una società di revisione iscritta nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia che operano a norma degli articoli dal 2409 bis al 2409 septies.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.36) - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.37) - In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, deve essere destinato al fondo mutualistico previsto dall'articolo 11 della legge di riforma della legislazione sulle cooperative n.59 del 31 gennaio 1992.

In caso di controversie decide il Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale, d'intesa con quelli per le Finanze e per il Tesoro, udita la Commissione Centrale per la Cooperazione.

Art.38) - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente alla approvazione della assemblea.

Art.39) - Le clausole mutualistiche di cui agli articoli 20, 23 e 38 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Art.40) - Per quanto non è previsto dal presente atto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni legislative sulle Società Cooperative a responsabilità limitata rette con i principi della mutualità prevalente ed in particolare quanto previsto dalla legge 8 novembre 1991 n.381.

Ri-
chiesta, ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su trentadue facciate di otto fogli, da me letto ai comparenti che, interpellati, in tutto lo approvano, e con me lo sottoscrivono alle ore venti e minuti trenta.